

STATUTO

GRAZIA E PACE - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CESENA FO VIA PROVINCIALE
SORRIVOLI 4955

Numero REA: FO - 278561

Codice fiscale: 02521450409

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

della

"GRAZIA E PACE - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la società cooperativa denominata "GRAZIA E PACE - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Allegato "B"

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Rep. n. 153.276

La cooperativa ha sede nel Comune di Cesena.

Raccolta n. 26.805

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, che sono: la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario.

Essa riconosce inoltre come propria matrice ideale l'insieme dei seguenti aspetti:

- l'attenzione alla dimensione spirituale della persona;
- l'impegno per la pace, la giustizia, la non violenza;
- la salvaguardia dell'ambiente;
- il rispetto della vita umana, la difesa dei diritti e della dignità di ogni persona;
- la promozione della condivisione, come modello privilegiato di relazione umana;
- il riconoscimento dell'appartenenza, dell'ascolto e del dialogo, come elementi indispensabili della condivisione e della corresponsabilità;
- la valorizzazione delle reciproche diversità;
- la ricerca comune di una vita più aperta, più piena, più autentica, più gioiosa ed equilibrata;
- il riconoscimento umile e sereno delle proprie capacità e la fiducia nel cammino di crescita e di consapevolezza delle singole

persone e del gruppo.

Operando secondo questi principi e attingendo a tale matrice ideale, la cooperativa intende organizzare una impresa, senza scopo di lucro, che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali ed educativi, per contribuire a realizzare realtà di condivisione e di accoglienza, all'interno di un orizzonte economico equo, solidale, sobrio e fraterno.

La cooperativa si propone di svolgere, in modo organizzato e in assenza di fini di lucro, una serie di attività, previste dall'art. 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale di tutte le persone, senza distinzione di nazionalità, cultura, religione, stato sociale e condizione psicofisica, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di disagio, bisogno, handicap, disturbo mentale e di emarginazione.

La cooperativa si propone, inoltre, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa, nel rispetto della legge regionale della Regione Emilia- Romagna n. 7 del 4 febbraio 1994, di gestire in maniera coordinata e funzionale con l'attività di cui al comma precedente, una serie di attività, come previsto dall'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzate alla promozione sociale ed all'inserimento nella vita lavorativa di minori, anziani e persone in genere, con difficoltà di adattamento nella vita sociale derivanti da handicaps fisici e psichici.

Per il raggiungimento di tale scopo si punta sull'utilizzo e sulla stabile organizzazione delle risorse fisiche materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme all'attività ed alla gestione della cooperativa, trovando in ciò anche occasioni di lavoro adeguate alle loro condizioni.

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa sul presupposto della necessaria sussistenza del vincolo mutualistico-societario.

Ai fini del raggiungimento dei loro scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, all'atto dell'ammissione o successivamente, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente la tutela dei soci-lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,

nell'ambito delle leggi in materia dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto)

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, con riferimento all'articolo 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, si propone di svolgere le seguenti attività:

- gestione di comunità alloggio e terapeutiche, di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, di case-famiglia, di comunità di convivenza;
- gestione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, sia presso le famiglie, che presso le strutture di accoglienza e i centri di formazione.

La cooperativa, inoltre, per il conseguimento dello scopo sociale, con riferimento all'art. 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991, si propone di svolgere, in maniera coordinata e funzionale con le attività sopra specificate, anche le seguenti attività:

- promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo CEE, di enti pubblici e privati in genere e/o singoli;
- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti, sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuti in appositi centri di lavoro sia a carattere artigianale che non;
- conduzione di aziende agricole, forestali, con manipolazione, trasformazione, confezione e commercializzazione dei prodotti comunque ottenuti dalle colture stesse;
- erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni, Aziende Unità Sanitarie Locali, ecc..

La cooperativa sarà dotata di una organizzazione amministrativa che consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività di cui all'art. 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, da quelle di cui all'art. 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991.

La cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi. Essa può inoltre svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro per sola indicazione esemplificativa:

- assumere interessi e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese analoghe e comunque necessarie all'attività sociale;
- dare adesione e partecipazione a Enti e organismi economici consortili, fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa non può esercitare la raccolta dei risparmi presso il pubblico.

Sono, quindi, tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della Legge n. 216/76 e successive modifiche, nonché le operazioni di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, alla Legge 197/91 ed al Decreto Legislativo 385/93.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano ed intendano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, a termini dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo art. 7), dovrà essere espressamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, secondo i criteri contenuti nella Legge 3 aprile 2001, n. 142, come modificata ex Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e come meglio recepiti nell'apposito regolamento interno, ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su parametri retributivi determinati con Decreto Ministeriale.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di interesse da parte della cooperativa alla formazione, in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti

in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In ulteriore categoria speciale potranno del caso essere ammessi, in ragione dell'interesse da parte della cooperativa al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio alla categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita o la denominazione e sede sociale per enti, associazioni e società, per i quali la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) l'indicazione dell'attività svolta, delle competenze possedute e delle eventuali esperienze di lavoro maturate nel settore in cui opera la cooperativa;
- c) la dichiarazione di disponibilità a prestare la propria opera nella cooperativa;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ivi compreso l'apposito regolamento interno ai sensi della Legge n. 142/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto;
- g) la dichiarazione di beneplacito del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Grazia e Pace", associazione di volontariato iscritta nel Registro regionale delle associazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 e della L.R. n. 26/93, con determinazione n. 6290 del 07/11/1995.

Se la domanda è presentata da persona giuridica o comunque da ente diverso dalle persone fisiche, deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e copia dell'ultimo statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo

- del capitale sottoscritto,
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione,
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulla domanda di recesso avanzata dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

Qualora la domanda di recesso non sia accolta gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere agli Arbitri con le modalità previste ai successivi artt. 41 e seguenti.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, salva diversa e motivata delibera dell'Organo Amministrativo.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che comunque ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che abbia comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbia risolto tale rapporto con la cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà dell'Organo amministrativo di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

f) che non si adegui e non dia esecuzione alla delibera arbitrale nei termini di cui all'art. 42 del presente statuto;

g) qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Grazia e Pace" con comunicazione scritta ritiri il beneplacito di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione agli Arbitri ai sensi degli artt. 40 e seguenti del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione degli Arbitri, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente

delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, quarto comma, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione da cui risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi secondo e terzo, del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) e d), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale

penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con delibera dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore massimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli e fatta salva la compatibilità con la natura sociale e le finalità non lucrative della cooperativa, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) fatta salva la natura sociale e non speculativa della cooperativa potranno essere riconosciuti diritti patrimoniali quali il tasso di remunerazione che comunque non può mai essere superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo che sarebbe previsto

per i soci cooperatori.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale non inferiori né superiori ai limiti stabiliti dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge,

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva ordinaria indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

C) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

D) dalla riserva straordinaria;

E) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o

prevista per legge.

Le riserve comunque costituite, salva quella di cui alla lettera C), non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in relazione all'oggetto sociale.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione agli Arbitri, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. L'Organo Amministrativo deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione esso deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nessun utile può esser distribuito ai soci. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e secondo le modalità previste dalla legge medesima e da successive modifiche ed integrazioni;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni;

d) alla riserva straordinaria;

e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 25 (Mutualità prevalente)

E' fatto divieto di:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve tra i soci cooperatori ad esclusione di quella indicata all'art. 21, lettera C).

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la destinazione di eventuali ristorni e la destinazione degli utili;

- b) la nomina degli amministratori, la determinazione del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo ed il compenso loro spettante per l'attività svolta;

- c) la nomina dell'Organo di Controllo e, nel caso, del Presidente del Collegio sindacale e/o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

- d) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge e dal presente statuto;

e) le modificazioni dello statuto sociale;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Con riferimento alle materie indicate nelle precedenti lettere d), e) e f) ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, e decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 28.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione delle materie indicate al precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato o se obbligatorio per legge (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato o se obbligatorio per legge (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio

voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) e f) del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante affissione di annuncio nella sede sociale nonché mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna a mano), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e quando siano presenti o informati tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei

soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette ed il loro numero sarà determinato di volta in volta dai soci prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il loro mandato scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'Organo di Controllo, ove nominato, ovvero laddove obbligatorio per legge, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, ove nominati o se obbligatori per legge, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi; a parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 36 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato ovvero se obbligatorio per legge, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli

Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato ovvero se obbligatorio per legge, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Agli Amministratori spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio stesso, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, può nominare un Sindaco unico quale Organo di controllo.

L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un Collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Se nominato, all'Organo di controllo può essere affidato l'incarico di effettuare la Revisione Legale dei Conti, purché lo stesso sia integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

In alternativa all'Organo di controllo, per la sola funzione di Revisione Legale dei Conti, i soci possono nominare un Revisore Legale o una Società di Revisione, operante e funzionante ai sensi di Legge.

La retribuzione annuale dell'Organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra persone di qualificata competenza in materia cooperativistica e sono nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. competente per territorio.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, prima comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, secondo comma, del D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutati;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se questi verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente nonché le leggi speciali in tema di cooperative sociali (Legge n. 381/91 e successive modifiche ed integrazioni).

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Pietro Leonardi

F.to Maria Chiara Scardovi

Registrato a Cesena il 05/12/2019, Modello 1T, con il numero 9482.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 235 del 30 dicembre 2010, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.